

Articolo 8 comma 3 della Legge regionale n. 2/2004

Bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna

Sommario

Articolo 1 - Premessa e obiettivo del bando	4
Articolo 2 - Dotazione finanziaria	4
Articolo 3 - Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità	4
Articolo 4 - Interventi finanziabili	5
Articolo 5 - Spese ammissibili e non ammissibili	6
Articolo 6 - Tipologia, misura del contributo e premialità	7
Articolo 7 - Regime di aiuto	8
Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo	8
Articolo 9 - Contenuti della domanda di contributo	9
Articolo 10 - Allegati alla domanda di contributo	10
Articolo 11 - Descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande	12
Articolo 12 - Termini per la conclusione delle procedure di istruttoria delle domande e di valutazi progetti	ione dei 12
Articolo 13 - Istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo	12
Articolo 14 - Cause di inammissibilità formale delle domande di contributo	12
Articolo 15 - Istruttoria di ammissibilità sostanziale	13
Articolo 16 - Cause di inammissibilità sostanziale delle domande di contributo	13
Articolo 17 - Istruttoria di merito dei progetti	13
Articolo 18 - Cause di non ammissibilità a	
o del progetto a seguito dell'istruttoria di merito	13
Articolo 19 - Nucleo di valutazione	13
Articolo 20 - Criteri di valutazione dei progetti	14
Articolo 21 - Punteggio minimo per l'ammissione a contributo	14
Articolo 22 - Definizione del punteggio finale, della spesa ammissibile e dell'importo del co concedibile	ntributo 16
Articolo 23 - Condizioni per la concessione dei contributi	16
Articolo 24 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo	16
Articolo 25 - Avvio e conclusione dei progetti	17
Articolo 26 - Proroga dei termini di conclusione dei progetti	18
Articolo 27 - Variazione dei progetti	18
Articolo 28 - Come presentare la rendicontazione delle spese	19
Articolo 29 - Quando presentare la rendicontazione delle spese	20
Articolo 30 - Contenuti della rendicontazione delle spese e relativi allegati	20

Articolo 31 - Principi generali	21
Articolo 32 - Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria	21
Articolo 33 - Autorità amministrativa competente	22
Articolo 34 - Determinazione delle spese ammissibili e del contributo liquidabile	23
Articolo 35 - Liquidazione del contributo	23
Articolo 36 - Condizione per la liquidazione del contributo	23
Articolo 37 - Obblighi di carattere generale	23
Articolo 38 - Oggetto dei controlli	25
Articolo 39 - Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo	25
Articolo 40 - Recupero delle somme revocate	26
Articolo 41 - Informazioni generali sul bando	26

Articolo 1 - Premessa e obiettivo del bando

- 1. Le aree montane sono le parti del territorio regionale emiliano-romagnolo che in questi ultimi anni hanno incontrato le maggiori difficoltà dovute agli effetti dell'emigrazione e del conseguente calo e dell'invecchiamento della popolazione, cause che hanno indebolito le prospettive di sviluppo e che peggiorano le condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono. Questo contesto, già difficile, è stato aggravato non solo dalla crisi economica e finanziaria che, a partire dal 2008, ha colpito i sistemi produttivi e sociali della nostra Regione, ma anche dalla grave crisi dovuta alla diffusione del virus Covid 19 e dalla conseguente riduzione delle opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale.
- 2. Obiettivo del presente bando, come previsto dall'articolo 8 comma 3 della L.R. 2/2004, è quello di sostenere, unitamente agli altri strumenti adottati dalla Regione per le aree montane, lo sviluppo del tessuto produttivo regionale partendo dalle imprese presenti nella montagna Emiliano-Romagnola che, oltre a permettere la tenuta del tessuto produttivo, pongono le basi per garantire una funzione di presidio del territorio, essenziale per una sostenibile tenuta del sistema montagna regionale.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

- 1. Le risorse disponibili per finanziare le domande presentate ai sensi del presente bando sono pari a complessivi € 2.500.000, a valere sull'annualità 2021.
- 2. Ulteriori importi potranno essere messi a disposizione a discrezione della Giunta qualora vi sia una disponibilità ulteriore di risorse a valere sul bilancio gestionale della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 3 - Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

- 1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando, i progetti, presentati dalle imprese aventi qualsiasi forma giuridica, non inquadrabili nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio o nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea. Ai fini delle verifiche amministrative di quanto sopra, verrà accertato che l'impresa non eserciti esclusivamente le attività di cui alla sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" della classificazione Ateco in uso come indicate nel certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di appartenenza.
- 2. Le imprese di trasformazione aventi codice Ateco C.10 possono candidare progetti solo se aventi un numero di ULA (Unità Lavorative Aziendali) derivanti dal LUL (Libro Unico del Lavoro) fino a 15 al momento della presentazione della domanda.
- 3. Le imprese indicate nel precedente comma 1 devono possedere, al momento della domanda di contributo, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e/o repertorio delle attività economiche (REA) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
 ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- avere la sede o l'unità locale oggetto dell'intervento di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) b) e c)
 in uno dei Comuni montani di cui all'allegato A al presente bando;
- non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

Articolo 4 - Interventi finanziabili

- 1. I progetti finanziabili ai sensi del presente bando devono essere realizzati in unità locali ubicate in uno o più Comuni montani della Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato A e prevedere la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:
 - a) <u>riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento</u> di edifici e strutture, e relative pertinenze, nelle quali il beneficiario svolge, alla data della domanda, l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, quale sede legale o unità locale dell'impresa;
 - b) <u>acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento</u> di edifici e strutture, e relative pertinenze, dismesse nelle quali il beneficiario si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, quale futura sede legale o unità locale dell'impresa;
 - c) <u>investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti</u> candidati da un'impresa che alla data della domanda svolge, o si impegna a svolgere, l'attività di cui all'articolo 3, comma 1.
- 2. Sono considerati prioritari, ai fini dell'ottenimento dei punteggi per la premialità:
 - a) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) i progetti di riconversione produttiva, da parte di imprese che prevedano un impatto occupazionale aggiuntivo uguale o superiore al 10% di quello risultante alla data della delibera di approvazione del presente bando (a partire da una unità per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 10), da raggiungere entro la data di presentazione della rendicontazione delle spese;
 - b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera b) i progetti che prevedano l'impiego di almeno il 50% dei nuovi dipendenti previsti a tempo pieno e indeterminato;

- c) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) i progetti per i quali si preveda l'assunzione di almeno 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato per le imprese con un numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato superiore a cinque e di una persona ogni ulteriori dieci unità lavorative;
- d) progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani con una popolazione fino a
 5.000 abitanti (Allegato E, tabella a);
- e) progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani classificati in alta, media e bassa montagna in funzione della quota altimetrica media calcolata sulla base dell'estrazione delle altitudini del modello digitale del terreno (DEM Digital Elevation Model ISPRA 20*20 ISTAT) (Allegato E, tabella b);
- f) progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani classificati sulla base del livello di potenziale fragilità demografica, sociale ed economica (Ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna) (Allegato E, tabella c).

Il calcolo dell'impatto occupazionale viene valutato confrontando lo stato dell'impresa alla data della delibera di approvazione del bando rispetto allo stato dell'impresa alla data di rendicontazione delle spese sulla base del LUL (Libro Unico del Lavoro) per le sole ULA (Unità Lavorative Aziendali). Non partecipa al raggiungimento dell'incremento occupazionale il trasferimento dei dipendenti tra imprese che sono tra loro collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Si specifica che, in caso di gruppo, non è considerato ammissibile il trasferimento delle risorse umane tra sedi localizzate in Emilia-Romagna.

Per riconversione produttiva di cui al precedente punto 2 lettera a) si intende:

- i. L'ampliamento di uno stabilimento esistente o la sua ristrutturazione funzionale al miglioramento produttivo;
- ii. La diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante la realizzazione di prodotti nuovi o aggiuntivi al processo produttivo in essere al momento della data della delibera di approvazione del bando;
- iii. La trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento in possesso del richiedente.

Articolo 5 - Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili gli investimenti in attivi materiali (terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature) e/o immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale) ed in opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica.

- 2. Le opere di edilizia e di impiantistica sono ammissibili al costo previsto dal computo metrico, al netto delle decurtazioni operate in sede di valutazione del progetto.
- 3. Sono inoltre ammissibili, nel limite del 10% dei costi totali candidati di cui ai precedenti punti 1 e 2, i costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica. I costi di progettazione saranno riconosciuti in base ai tariffari professionali degli Ordini di appartenenza vigenti nel 2016.
- 4. La spesa minima candidata a contributo non deve essere inferiore a € 25.000,00.
- 5. A valere sul presente bando, non sono ammesse:
 - spese antecedenti la presentazione della domanda, a tale scopo farà fede la data di emissione della fattura di acquisto;
 - spese accessorie, vitto, alloggio, trasferte;
 - spese relative all'acquisto di automobili e mezzi di trasporto;
 - spese relative a beni usati;
 - spese relative al personale dipendente dei soggetti beneficiari eventualmente utilizzato per la realizzazione del progetto;
 - spese di addestramento e formazione del personale;
 - spese generali di funzionamento, materiali di consumo e canoni d'uso;
 - spese in auto-fatturazione, lavori in economia e prestazioni rilasciate da titolari di ditta individuale, legali rappresentanti, soci o componenti l'organo di amministrazione del soggetto richiedente;
 - spese sostenute per il pagamento dell'I.V.A., se recuperabile, e per il pagamento di tasse indirette;
 - spese, anche non esplicitate ai punti precedenti, che non sono comunque ammissibili sulla base delle disposizioni del presente bando e/o della normativa di riferimento.

Articolo 6 - Tipologia, misura del contributo e premialità

- Ai sensi del presente bando è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura pari al 70% delle spese ritenute ammissibili. Il contributo complessivo concedibile non potrà comunque superare l'importo massimo di € 150.000,00;
- Al momento della presentazione della rendicontazione di spesa a saldo il beneficiario dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante il numero delle ULA (Unità Lavorative Aziendali) impiegate: una riferita alla data della delibera di approvazione del bando e una riferita alla data di presentazione della rendicontazione;
- 3. Il contributo concesso verrà erogato solamente a condizione che, in base alla dimostrazione fornita dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante il numero delle ULA (Unità Lavorative Aziendali) impiegate, sia riscontrabile un saldo positivo pari a quello dichiarato nella domanda di concessione dei contributi tra i dipendenti a tempo pieno e indeterminato risultanti alla data della

delibera di approvazione del presente bando e quelli risultanti al momento della presentazione della rendicontazione delle spese. In caso il saldo sia inferiore a quanto dichiarato in sede di domanda, il contributo sarà rimodulato facendo riferimento alla variazione di posizione nella graduatoria di assegnazione del contributo.

Articolo 7 - Regime di aiuto

- 1. I contributi previsti nel presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».
- 2. A tale riguardo si precisa che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibili ad un'impresa unica non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
- 3. I contributi previsti nel presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di stato ma solo con altre agevolazioni pubbliche (anche di tipo fiscale) non costituenti aiuti di stato nel rispetto del limite fissato dalle autorità responsabili di dette misure agevolative e a condizione che non sia superato il 100% di contributo su ciascuna voce di spesa ammissibile.

Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

- 1. La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente tramite PEC entro le ore 13.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BUR Emilia-Romagna, a pena di irricevibilità.
- 2. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna.
- 3. Le domande di contributo possono essere presentate:
 - dal legale rappresentante dell'impresa che intende effettuare l'investimento;
 oppure
 - da un altro soggetto al quale venga conferito dal rappresentante legale dell'impresa che intende effettuare l'investimento, con procura speciale, un mandato con rappresentanza per la compilazione, la validazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa.
 - N.B. Il modello della procura è quello indicato all'Allegato D al presente bando.
- 4. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

- 5. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione. Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti dovranno:
 - acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
 - indicare nella domanda di contributo: la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo;
 - conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle eventuali verifiche in loco.
- 6. Ciascuna impresa può presentare al massimo una domanda di contributo.

Articolo 9 - Contenuti della domanda di contributo

- 1. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
 - i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3
 richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
 - l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni sia nella fase di selezione e valutazione delle proposte, sia nella fase di realizzazione del piano di investimento;
 - gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo;
 - Il titolo del progetto;
 - una scheda di sintesi del progetto (abstract del progetto) che sarà soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici;
 - una relazione di progetto, descrittiva degli interventi, degli obiettivi e dei risultati attesi e della loro coerenza e correlazione con le finalità del bando;
 - il titolo di disponibilità dell'immobile e, in particolare se l'immobile è disponibile a titolo di locazione.
 In questo ultimo caso va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario dell'immobile che autorizzi la realizzazione dell'intervento;
 - il piano dei costi degli interventi previsti nel progetto;
 - una dichiarazione attestante che, per le stesse spese previste per la realizzazione del progetto per il quale si chiede il contributo, sono o non sono stati ottenuti altri contributi o agevolazioni pubbliche;
 - una dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;

 una dichiarazione contenente l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.

N.B. Il modello di domanda di contributo è quello indicato all'Allegato 2 alla delibera.

Articolo 10 - Allegati alla domanda di contributo

- 1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) copia degli elaborati tecnici e dei disegni progettuali.
 - b) dichiarazione del progettista attestante l'avvio del progetto, come definito all'art. 25 comma 2 del presente bando, entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di concessione dei contributi, pena la decadenza del contributo concesso;
 - c) relazione tecnica illustrativa del progetto firmata da professionista qualificato che dovrà indicare:
 - conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - le soluzioni e gli interventi adottati per il miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto a quelle minime richieste dalla normativa vigente per gli interventi edilizi che riguardano intere unità immobiliari a se stanti; il valore di progetto e il valore limite da rispettare dell'indice di prestazione energetica EP globale dell'edificio, espresso in Energia primaria totale (KWh/m2 anno); il miglioramento della prestazione energetica rispetto al valore limite da rispettare espresso sia in percentuale che in valore assoluto di diminuzione dell'EP globale dell'edificio -KWh/m2; (la presente dichiarazione deve essere rilasciata da professionista abilitato alla certificazione energetica e pertanto può essere resa autonoma);
 - caratteristiche storico-architettoniche dell'immobile oggetto degli interventi proposti;
 - elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi (compresa eventuale Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione di Incidenza Ambientale per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS se previste dalla normativa attuale);
 - diagramma dei tempi di realizzazione delle opere;
 - d) elaborati grafici: disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di fatto, di progetto e degli interventi se non presenti nella documentazione di cui al punto 1;
 - e) computo metrico estimativo calcolato adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi nella più recente versione dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, nel più recente prezziario della CCIAA territorialmente competente. Per tutto quanto previsto nel computo metrico estimativo e per opere, strutture, impianti e dotazioni non

riconducibili ai suddetti prezzari, dovranno essere forniti almeno 3 (tre) preventivi di ditte specializzate. Per le spese generali e tecniche devono essere presentate 3 (tre) offerte per ogni tipologia di servizio o prestazione professionale identificati. I sopraindicati preventivi devono essere richiesti dal beneficiario o suo delegato, omogenei per oggetto, riportare la data e gli estremi della ditta emittente, firmati o tracciati tramite invio per posta elettronica certificata. Dovrà essere allegata una relazione tecnico-economica che evidenzi il raffronto e la scelta effettuata, firmata da tecnico abilitato. Nel caso di progetti complessi (es. macchinari, attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che richiedono adattamenti specialistici) nei quali non è possibile utilizzare il computo metrico estimativo od il raffronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata con una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore o un tecnico abilitato. L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di acquisizione di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore;

- f) In caso di immobile in locazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario dell'immobile che autorizzi la realizzazione dell'intervento.
- g) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti che l'impresa e le eventuali società controllanti e/o controllate non sono in stato di insolvenza né sottoposte a procedure concorsuali;
- h) informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n.
 679/2016
- **N.B.** Il modello di dichiarazione di informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 è quello indicato all'Allegato B al presente bando.
 - i) dichiarazione di presa in visione e adesione alla "Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese";
- N.B. Il modello di dichiarazione di adesione è quello indicato all'Allegato C al presente bando.
 - j) Eventuale procura speciale nel caso in cui chi appone la firma digitale alla domanda ed ai suoi allegati è diverso dal legale rappresentante dell'impresa proponente;
- N.B. Il modello di dichiarazione di procura speciale è quello indicato all'Allegato D al presente bando.
 - k) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati di impresa;
- **N.B.** Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati di impresa è quello indicato all'Allegato F al presente bando.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica da allegare alle domande dovrà essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo anche in assenza di una indicazione specifica.

Articolo 11 - Descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande

- 1. La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 123/1998.
- 2. L'iter del procedimento istruttorio di selezione e valutazione dei progetti si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:
 - istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
 - istruttoria di ammissibilità sostanziale delle domande di contributo;
 - valutazione di merito dei progetti e relativa attribuzione del punteggio.

Articolo 12 - Termini per la conclusione delle procedure di istruttoria delle domande e di valutazione dei progetti

1. L'istruttoria delle domande di contributo e la valutazione dei relativi progetti saranno conclusi entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di chiusura del bando.

Articolo 13 - Istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo

- 1. L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà effettuato dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.
- 2. L'istruttoria di ammissibilità formale viene effettuata al fine di verificare:
 - il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - il possesso, in capo all'impresa richiedente, dei requisiti indicati nell'articolo 3.

Articolo 14 - Cause di inammissibilità formale delle domande di contributo

- 1. Le domande presentate non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di istruttoria di ammissibilità sostanziale e di merito, nei seguenti casi:
 - qualora non vengano, entro la scadenza prevista, compilate e trasmesse tramite PEC;
 - qualora non siano firmate digitalmente con una delle modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. n.
 82/2005;
 - qualora siano firmate digitalmente da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa non dotato di apposita procura speciale;
 - qualora siano sottoscritte con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - qualora manchi, anche solo in parte, la documentazione prevista agli articoli 9 e 10 del presente bando.

- qualora la documentazione allegata non risulti esaustiva ai fini della valutazione istruttoria;
- nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità soggettiva di cui all'articolo 3.

Articolo 15 - Istruttoria di ammissibilità sostanziale

- 1. L'istruttoria di ammissibilità sostanziale viene effettuata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna al fine di verificare:
 - la coerenza del progetto con gli obiettivi del bando;
 - la coerenza del progetto con la programmazione regionale di settore riportata nella L.R. per la Montagna L.R. 2/2004 e nel Programma Regionale per la Montagna approvato con deliberazione assembleare del 22 dicembre 2009, n. 268.

Articolo 16 - Cause di inammissibilità sostanziale delle domande di contributo

1. Le domande presentate non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione di merito, nel caso in cui non dovessero essere riscontrati positivamente i requisiti di cui al precedente articolo 15.

Articolo 17 - Istruttoria di merito dei progetti

1. I progetti relativi alle domande che avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale saranno valutati sotto il profilo del merito in coerenza con i criteri di valutazione indicati nell'articolo 20.

Articolo 18 - Cause di non ammissibilità a finanziamento del progetto a seguito dell'istruttoria di merito

1. I progetti valutati sotto il profilo del merito non sono ammessi a finanziamento qualora non ottengano il punteggio minimo indicato nell'articolo 21 o qualora la spesa ammissibile risulti inferiore alla dimensione minima dell'investimento indicata nell'articolo 5 comma 4.

Articolo 19 - Nucleo di valutazione

1. La valutazione di merito dei progetti sarà svolta da un Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore Generale Cura del territorio e dell'ambiente e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 20 - Criteri di valutazione dei progetti

- 1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento la valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:
- A) Qualità tecnica del progetto, in termini di:
 - chiarezza nella definizione degli obiettivi del progetto e della loro coerenza con le finalità del bando;
 - chiarezza nella definizione del mercato a cui si rivolgono i prodotti e/o servizi che il candidato si prefigge di realizzare grazie agli investimenti oggetto della richiesta di contributo;
 - chiarezza nella esplicitazione delle caratteristiche degli investimenti e di come questi investimenti, oppure i prodotti o servizi che si realizzeranno grazie ad essi, si riflettano in un minor impatto sull'ambiente e sul consumo delle risorse fisiche ed energetiche rispetto ad investimenti analoghi tradizionali;
 - impatto occupazionale atteso nel sito produttivo oggetto dell'intervento;
- B) Qualità economico finanziaria del progetto, in termini di sostenibilità ed economicità degli investimenti:
 - chiara definizione dei mezzi di copertura finanziaria dell'investimento per la parte non coperta dal contributo;
 - chiarezza nella definizione della tempistica dell'investimento e di previsione della data di operatività del sito produttivo a seguito delle assunzioni effettuate.

Articolo 21 - Punteggio minimo per l'ammissione a contributo

- 1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti dovranno ottenere, a seguito della valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno 60 punti su 100.
- 2. A tale fine i punti attribuiti a ciascun parametro utilizzato per la valutazione di merito sono i seguenti:

TABELLA A	esplicitazione criterio	
chiarezza nella definizione degli obiettivi del progetto e della loro coerenza con le finalità del bando	Livello di chiarezza scarso, sufficiente, buono o ottimo	Massimo 20 (5 se scarso, 10 se sufficiente, 15 se buono e 20 se ottimo)
chiarezza nella definizione del mercato a cui si rivolgono i prodotti e/o servizi	Livello di chiarezza scarso, sufficiente, buono o ottimo	Massimo 10 (2 se scarso, 5 se sufficiente, 8 se buono e 10 se ottimo)
chiarezza nella esplicitazione delle caratteristiche degli investimenti	Livello di chiarezza scarso, sufficiente, buono o ottimo	Massimo 15 (5 se scarso, 8 se sufficiente, 12 se buono e 15 se ottimo)

minor impatto sull'ambiente e sul consumo delle risorse fisiche ed energetiche rispetto ad investimenti analoghi tradizionali	impatto scarso, sufficiente, buono o ottimo	Massimo 10 (2 se scarso, 5 se sufficiente, 8 se buono e 10 se ottimo)
impatto occupazionale atteso nel sito produttivo oggetto dell'intervento	Un punto per ogni nuovo occupato previsto sino ad un massimo di 30 punti	Massimo 30 punti
chiara definizione dei mezzi di copertura finanziaria dell'investimento	Completa e coerente sì, altrimenti no	10 punti se sì, altrimenti 0
chiarezza nella definizione della tempistica dell'investimento e di previsione della data di operatività del sito produttivo	Completa e coerente sì, altrimenti no	5 punti se sì, altrimenti 0

3. A tali punteggi vanno aggiunti, se del caso, i punteggi di premialità che non si rilevano per il punteggio minimo, ma in base a quanto previsto dall'articolo 4 comma 2, ai soli fini della formazione della graduatoria finale:

TABELLA B	Tipologia Criterio	punteggio
i progetti di riconversione produttiva	sì/no	4 punti se presente
impatto occupazionale aggiuntivo uguale o superiore al 10% rispetto a quello iniziale dell'impresa interessata (art. 4 comma 2 lett. a)	sì/no	4 punti se presente
i progetti che prevedano l'impiego di almeno il 50% dei nuovi dipendenti previsti a tempo pieno e indeterminato (art. 4 comma 2 lett. b)	sì/no	4 punti se presente
i progetti per i quali si preveda l'assunzione di più di un dipendente a tempo pieno e indeterminato (art. 4 comma 2 lett. c)	0,25 per ogni nuovo occupato previsto a tempo pieno e indeterminato	massimo 5 punti
progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani con una popolazione fino a 5.000 abitanti (Allegato E, tabella a)	sì/no	5 punti se presente
progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani classificati in alta, media e bassa montagna in funzione della quota altimetrica media calcolata sulla base dell'estrazione delle altitudini del modello digitale del terreno (DEM - Digital Elevation Model ISPRA 20*20 - ISTAT) (Allegato E, tabella b)	sì/no	5 punti se in alta montagna 3 punti se in media montagna 0 punti se in bassa montagna

sì/no	indicatore sintetico di potenziale
	fragilità:
	5 punti se alto o medio-alto
	3 punti se medio o medio-basso
	0 punti se basso
	sì/no

Qualora a seguito della valutazione di merito più progetti abbiano ottenuto pari punteggio, sarà data la precedenza in graduatoria a quello presentato per primo secondo il numero di protocollo attribuito.

Articolo 22 - Definizione del punteggio finale, della spesa ammissibile e dell'importo del contributo concedibile

- 1. A seguito della valutazione di merito effettuata dal nucleo si provvederà, per ciascun progetto ritenuto ammissibile a finanziamento, alla determinazione definitiva:
 - del punteggio finale secondo i criteri indicati nell'articolo 21;
 - delle spese ammissibili a contributo;
 - dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 23 - Condizioni per la concessione dei contributi

- 1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà verificato:
 - che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL
 (DURC) al momento della data della delibera di approvazione del presente bando e prima dell'erogazione del contributo concesso. Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo. Il permanere della situazione di irregolarità contributiva potrà determinare la decadenza della domanda;

Articolo 24 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo

- 1. Il Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà:
 - con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento, all'adozione e alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi e all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse disponibili;

- con riferimento ai progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco; la Regione, in caso di ulteriore disponibilità di risorse finanziarie, si riserva la facoltà di provvedere al riavvio delle procedure e al finanziamento delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi, coerentemente con i criteri stabiliti dal presente bando;
- con riferimento alle domande non ammissibili a seguito dell'avvenuta istruttoria di ammissibilità formale, sostanziale e di merito, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili o il progetto non risulta finanziabile.

Articolo 25 - Avvio e conclusione dei progetti

- 1. I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di concessione dei contributi e conclusi entro il 31/03/2024, pena la decadenza del contributo concesso.
- 2. Ai sensi del presente bando, la data di avvio dei progetti coincide:
 - nel caso di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l'attività e delle relative pertinenze, con la data di inizio dei lavori, e cioè con quella di apertura del cantiere; in questo caso la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità e/o della progettazione non sono considerati come avvio dei lavori;
 - nel caso degli altri interventi, con la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni e/o i servizi richiesti o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la spesa, quali ad esempio la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo e/o la sottoscrizione di un contratto e/o la emissione della fattura.
- 3. Qualora il progetto preveda la realizzazione di ambedue gli interventi indicati nel precedente comma, il progetto si intende avviato nel momento in cui si realizza, cronologicamente, il primo dei due.
- 4. Al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria, a seguito dell'avvio del progetto di cui al comma 2 primo alinea del presente articolo, sarà cura del beneficiario comunicare tramite PEC al Servizio competente i dati relativi all'avvenuto rilascio o efficacia del titolo abilitativo, pena la decadenza del contributo concesso. Tale comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza del progetto a quello risultante dagli elaborati inviati unitamente alla domanda di contributo e oggetto del provvedimento di concessione.
- 5. Al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria, a seguito dell'avvio del progetto di cui al comma 2 secondo alinea del presente articolo, sarà cura del beneficiario comunicare tramite PEC al Servizio competente i dati relativi alla data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i

beni e/o i servizi richiesti o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la spesa, pena la decadenza del contributo concesso. Tale comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza del progetto a quello risultante dalla documentazione inviata unitamente alla domanda di contributo e oggetto del provvedimento di concessione.

6. Ai sensi del presente bando la data di conclusione dei progetti coincide con la data di emissione dell'ultima fattura relativa ai lavori realizzati e agli acquisti e forniture effettuate. Al momento della rendicontazione delle spese a saldo gli interventi previsti nel progetto dovranno risultare interamente compiuti, con ciò intendendo che i lavori previsti nello stesso dovranno essere interamente realizzati, le consulenze effettivamente prestate e i macchinari, le attrezzature, gli impianti, le dotazioni effettivamente installati e funzionanti.

Articolo 26 - Proroga dei termini di conclusione dei progetti

- 1. Eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, rendicontazione dei progetti, potranno essere concesse per un periodo non superiore a 4 mesi, a richiesta del beneficiario.
- 2. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse almeno 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo per conclusione del progetto, pena la non accettazione delle stesse.
- 3. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di proroga, il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà a comunicare gli esiti della relativa istruttoria.

Articolo 27 - Variazione dei progetti

- 1. I beneficiari dei contributi sono obbligati a presentare, al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto nei seguenti casi:
 - a) qualora, durante la realizzazione dello stesso, si verifichi una variazione relativa agli interventi previsti all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) originariamente approvati e quelli che si intende effettivamente realizzare (VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI);
 - b) qualora, durante la realizzazione dello stesso si effettui una modifica delle tipologie di acquisto/fornitura/servizio previste all'articolo 4 comma 1 lettera c). (VARIAZIONE DELLE SPESE); N.B. Non dovrà essere presentata alcuna richiesta di autorizzazione nel caso in cui la variazione delle spese sia determinata dalla sostituzione di taluni beni con altri beni analoghi o equivalenti che abbiano le stesse funzionalità e gli stessi impatti dei beni originariamente previsti;
 - c) ogni modifica che comporti variazioni della premialità così come previsto agli articoli 4 comma 2 e 21 comma 3.

Le modifiche progettuali che determinano una variazione della premialità comportano una rivalutazione complessiva del progetto ai fini della rimodulazione della graduatoria. Tale rimodulazione può anche comportare la revoca del contributo.

- 2. In ogni caso, le variazioni proposte di cui al comma 1 non possono essere presentate più di una volta e non determinano un incremento del contributo rispetto a quanto concesso. Nel caso in cui le richieste di variazione prevedano una diminuzione del costo totale ammesso del progetto, la Regione procederà alla revoca parziale del contributo concesso e all'accertamento della corrispondente economia di spesa.
- 3. Nessuna richiesta di variazione dovrà essere presentata al di fuori dei casi previsti nel comma 1, rimanendo salva la verifica, che verrà effettuata in sede di istruttoria della documentazione di spesa, della coerenza degli interventi realizzati e delle spese sostenute e, più in generale, del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente bando.
- 4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione alla variazione, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto originariamente approvato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso.

Articolo 28 - Come presentare la rendicontazione delle spese

- 1. Il beneficiario del contributo, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dello stesso, inviare una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa.
- 2. La liquidazione del contributo potrà avvenire per stati di avanzamento, debitamente comprovati da giustificativi di spesa e relative modalità di pagamento. In tal caso, potrà essere richiesta la liquidazione di uno stato di avanzamento intermedio che dovrà rappresentare una spesa pari ad almeno il 50% del costo dell'intero intervento e la liquidazione del saldo potrà avvenire solo a seguito dell'ultimazione dei lavori. Qualora gli interventi siano già stati interamente realizzati, sarà possibile rendicontare le spese in un'unica soluzione.
- 3. La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente tramite PEC. Non saranno ammesse rendicontazioni delle spese presentate con altre modalità. Parimenti tutta la documentazione da inviare a seguito di richieste di integrazioni, dovrà essere trasmessa unicamente secondo detta modalità.
- 4. Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate nonché ai contenuti delle domande di pagamento saranno riportate nel "manuale di Istruzioni per la rendicontazione" che sarà adottato con proprio atto dal Dirigente del Servizio Aree protette, Foreste e

Sviluppo della Montagna in qualità di Responsabile del procedimento della liquidazione, e che sarà reso disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando.

5. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto ad inviare tempestivamente una dichiarazione di rinuncia, tramite PEC, al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Articolo 29 - Quando presentare la rendicontazione delle spese

- 1. I beneficiari dei contributi dovranno inviare alla Regione la rendicontazione delle spese, secondo le modalità definite nel manuale di rendicontazione.
- 2. I beneficiari dovranno inviare la rendicontazione delle spese entro 30 giorni dalla conclusione del progetto come definita dall'art. 25 comma 6, pena la decadenza e revoca del contributo.

Articolo 30 - Contenuti della rendicontazione delle spese e relativi allegati

- 1. La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
- 2. Nella rendicontazione delle spese dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.
- 3. Alla rendicontazione delle spese devono essere allegati la documentazione e le informazioni richieste nei modelli predisposti e resi disponibili. Di seguito si illustra la documentazione minima che dovrà essere allegata:
 - la documentazione contabile: tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dalla scansione dei giustificativi di spesa e di pagamento;
 - la documentazione amministrativa per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo;
 - la documentazione di progetto riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando.
- 4. La Regione, inoltre, potrà richiedere ulteriore documentazione per verificare la conformità della realizzazione del progetto a quanto previsto nel bando e quanto approvato dal nucleo di valutazione. La

richiesta di integrazione documentale interrompe il termine previsto per l'istruttoria liquidazione, pari a 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese.

Articolo 31 - Principi generali

- 1. Per quanto riguarda i principi generali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve:
 - essere pertinente e riconducibile al progetto presentato e approvato;
 - essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e quietanzata secondo le modalità descritte nel successivo articolo 32;
 - essere sostenuta nel periodo di eleggibilità;
 - essere contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
 - riferirsi a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.

Articolo 32 - Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria

1. Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità sono ammissibili, ai sensi del presente bando, esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)	Disposizione di bonifico in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura) • il CUP assegnato al progetto. Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.
Ricevuta bancaria singola (RI.BA)	Ricevuta bancaria in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • il CUP assegnato al progetto (che dovrà essere comunicato al fornitore). Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento;

	• il codice identificativo dell'operazione.
	Estratto conto bancario in cui sia visibile:
	 l'intestatario del conto corrente; l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta aziendale;
Carta di	Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile: • l'intestatario della carta di credito aziendale; • le ultime 4 cifre della carta aziendale; • l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente).
credito/debito aziendale	
azichadic	Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile: • il fornitore; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • la data operazione; • le ultime 4 cifre della carta aziendale.
	Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente.
	Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto e riporti il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese sostenute.

- 2. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) associato al progetto approvato e i pagamenti effettuati tramite bonifico o RI.BA. singoli dovranno essere disposti inserendo nella causale di pagamento il medesimo CUP. Qualora le fatture e i pagamenti siano emessi ed effettuati prima di aver ricevuto la comunicazione del CUP associato al progetto o, comunque non contengano l'indicazione del CUP medesimo, al momento della presentazione della rendicontazione, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentate che attesti:
 - che le fatture e i documenti di spesa presentati a rendicontazione sono riconducibili al progetto approvato e sono associate al CUP riferito al progetto stesso;
 - che i bonifici di pagamento o le RI.BA. sono univocamente riconducibili ai suddetti documenti di spesa, sono stati effettuati per il pagamento degli stessi e sono riconducibili al progetto approvato e al relativo CUP.
- 3. Sono esclusi e non ammessi tutti i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate nella sopra riportata tabella.

Articolo 33 - Autorità amministrativa competente

1. L'istruttoria rendicontazione delle spese verrà svolta dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Articolo 34 - Determinazione delle spese ammissibili e del contributo liquidabile

- 1. A seguito dell'istruttoria della documentazione di spesa, si provvederà:
 - a determinare, in base alle regole definite nel presente bando, la spesa rendicontata ammissibile a finanziamento;
 - a quantificare l'importo del contributo liquidabile, tenuto conto della percentuale prevista dal presente bando.
- 2. Qualora l'importo delle spese rendicontate ammesse dovesse risultare inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da liquidare verrà proporzionalmente ricalcolato.
- 3. Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta nessun aumento del contributo concesso.

Articolo 35 - Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo verrà effettuata dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Articolo 36 - Condizione per la liquidazione del contributo

- 1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato:
 - se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC). Qualora venga accertata una irregolarità in capo all'impresa si opererà con la procedura prevista (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso d'inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
 - il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto (COMUNICAZIONE ANTIMAFIA).

Articolo 37 - Obblighi di carattere generale

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi al progetto finanziato. In particolare, i beneficiari dovranno comunicare tempestivamente alla Regione, di norma prima che gli stessi si verifichino, tutti gli eventi e i fatti che riguardano il soggetto titolare del contributo, quali ad esempio:
 - o le operazioni passive di incorporazione per fusione dello stesso in un'altra impresa;
 - o le operazioni attive di acquisizione di un'altra impresa da parte dello stesso;
 - le operazioni passive di acquisizione del capitale di maggioranza dello stesso da parte di altre imprese;
 - le operazioni attive di acquisizione del capitale di maggioranza di altre imprese effettuate dallo stesso;
 - la cessione del ramo d'azienda oggetto di finanziamento da parte dello stesso ad un'altra impresa;

N.B. In linea generale, e salvo l'esame dei singoli casi specifici, sono ammesse le operazioni straordinarie di impresa solo nei casi in cui, a seguito dell'operazione effettuata:

- il beneficiario mantenga i requisiti richiesti per l'accesso ai benefici del presente bando;

oppure

 il soggetto che si sostituisce al beneficiario possegga i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti per l'accesso ai benefici del bando e confermi, con apposita dichiarazione, di voler subentrare al beneficiario stesso nella realizzazione del progetto assumendosi tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti nel bando.

A seguito della comunicazione, da parte del beneficiario, dell'operazione straordinaria, l'Amministrazione regionale provvede a verificare se sussistono le condizioni per il mantenimento del contributo e quale sia il soggetto titolare dello stesso. Qualora tali condizioni sussistano:

- se il beneficiario non viene sostituito con altro soggetto, nei confronti del beneficiario stesso non verrà adottato alcun atto di revoca;
- se il beneficiario viene sostituito con altro soggetto, a favore di quest'ultimo verrà adottato un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse al beneficiario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

In tale caso, laddove, si debba ancora procedere alla liquidazione del contributo, questa verrà effettuata al soggetto subentrante. Qualora tali requisiti non sussistano, la Regione provvede alla revoca del contributo nei confronti del beneficiario o del soggetto che eventualmente si è ad esso sostituito come

conseguenza dell'operazione straordinaria, chiedendo contestualmente la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali".

Articolo 38 - Oggetto dei controlli

- 1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni.
- 2. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:
 - il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 3 anni dalla data del pagamento del saldo del contributo;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività degli investimenti finanziati, per 3 anni dalla data del pagamento del saldo del contributo; la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
 - la corretta registrazione contabile delle spese rendicontate;
 - 4. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Articolo 39 - Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo

- 1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, oltre che nei casi previsti nei precedenti paragrafi del presente bando, qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data del pagamento del contributo stesso, l'impresa beneficiaria del contributo, o quella ad esso subentrata, perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni o qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data del pagamento del contributo:
 - il beneficiario cessi l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento e/o non risulti più avere l'unità locale o la sede operativa nella sede di progetto;
 - il beneficiario, a seguito di comportamenti fraudolenti, risulti in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo senza continuità aziendale o sia sottoposto ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali;
 - il beneficiario apporti, senza alcuna preventiva comunicazione alla Regione, variazioni al progetto che necessitano di espressa autorizzazione o, comunque, apporti modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Articolo 40 - Recupero delle somme revocate

- 1. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate secondo le seguenti modalità:
 - il beneficiario destinatario del provvedimento di revoca e recupero dovrà restituire gli importi dovuti entro il termine indicato dalla Regione;
 - qualora l'importo dovuto non dovesse essere restituito o è stato restituito solo in parte entro il termine indicato, dovranno essere corrisposti alla Regione, per ogni giorno successivo alla sua scadenza, € 0,75 dietimi giornalieri di interesse legali.

Articolo 41 - Informazioni generali sul bando

- 1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere richieste al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna tramite mail all'indirizzo sviluppomontagna@regione.emilia-romagna.it.
- 2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. ii., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata all'indirizzo PEC del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.